



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 119/12

Lussemburgo, 27 settembre 2012

Sentenza nella causa C-179/11

CIMADE e GISTI / Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration

Le condizioni minime di accoglienza del richiedente asilo devono essere concesse dallo Stato membro al quale è stata presentata la domanda, anche nel caso in cui tale Stato chiami in causa un altro Stato membro, da esso ritenuto competente ad esaminare detta domanda

Tale obbligo si impone, in linea di principio, a partire dalla presentazione della domanda di asilo fino al trasferimento effettivo del richiedente asilo verso lo Stato membro competente

La direttiva 2003/9/CE¹ detta alcune norme minime in merito alle condizioni materiali di accoglienza dei richiedenti asilo (l'alloggio, il vitto e il vestiario, forniti in natura o sotto forma di sussidio). Tali norme permettono di garantire alle persone un livello di vita dignitoso e condizioni di vita comparabili in tutti gli Stati membri. La direttiva si applica a tutti i cittadini degli Stati terzi nonché agli apolidi che abbiano presentato una domanda di asilo secondo le condizioni stabilite dal regolamento cosiddetto «Dublino II»². Tale regolamento stabilisce i criteri che consentono di determinare lo Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo, il quale non è dunque necessariamente quello in cui tale domanda è stata depositata.

Uno Stato membro presso il quale sia stata depositata una domanda di asilo (Stato richiedente), può chiedere ad un altro Stato membro (Stato richiesto), di prendere in carico il richiedente asilo se ritiene che la competenza spetti al secondo Stato.

Il Conseil d'État (Francia) è stato adito il 26 gennaio 2010 da due associazioni francesi, la CIMADE e il GISTI, con un ricorso inteso ad annullare la circolare interministeriale del 3 novembre 2009 relativa all'ATA (assegno temporaneo di attesa). In quanto reddito di sussistenza, tale assegno viene versato³ mensilmente ai richiedenti asilo per tutta la durata del procedimento di istruzione della loro domanda. Le due associazioni suddette sostengono che la circolare di cui sopra è contraria agli obiettivi della direttiva 2003/9, in quanto esclude dal beneficio dell'ATA i richiedenti asilo nel caso in cui, in applicazione del regolamento Dublino II, la Repubblica francese chiami in causa un altro Stato membro, da essa ritenuto responsabile per l'esame della domanda.

Il Conseil d'État ha deciso di chiedere alla Corte di giustizia l'interpretazione delle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione.

La Corte risponde, in primo luogo, che uno Stato membro al quale sia stata presentata una domanda di asilo è **tenuto a concedere le condizioni minime di accoglienza dei richiedenti asilo anche ad un richiedente asilo per il quale detto Stato decida di indirizzare una richiesta di presa in carico o di ripresa in carico ad un altro Stato membro in quanto Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo di tale richiedente.**

¹ Direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (GU L 31, pag. 18).

² Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50, pag. 1). Sono attualmente in corso negoziati su alcune proposte intese a sostituire la direttiva e il regolamento [v., rispettivamente, COM(2008) 820 def. e COM(2011) 320 def.].

³ Articolo L.5243-11 del code du travail.

La Corte precisa che **l'obbligo** per lo Stato membro cui sia stata presentata una domanda di asilo **di concedere tali condizioni minime di accoglienza prende inizio nel momento in cui i richiedenti «presentano la loro domanda d'asilo», anche se tale Stato non è lo Stato membro competente ad esaminare la domanda** in base ai criteri enunciati dal regolamento Dublino II. La direttiva 2003/9 prevede infatti soltanto una categoria di richiedenti asilo, comprendente tutti i cittadini dei paesi terzi e gli apolidi che depositano una domanda di asilo. Di conseguenza, tali **condizioni minime di accoglienza devono essere concesse** non soltanto ai richiedenti asilo che si trovano nel territorio dello Stato membro competente, ma **anche a quelli che restano in attesa della determinazione dello Stato membro competente**, tenendo presente che tale procedimento di determinazione può durare svariati mesi.

La Corte precisa inoltre che l'obbligo per lo Stato membro cui sia stata presentata una domanda di asilo di concedere le condizioni minime di accoglienza riguarda soltanto i richiedenti asilo che siano autorizzati a rimanere nel territorio dello Stato membro in qualità di richiedenti asilo.

A questo proposito, la Corte dichiara che il diritto dell'Unione⁴ autorizza i richiedenti asilo a rimanere non soltanto nel territorio dello Stato nel quale la loro domanda viene esaminata, ma anche, fino al trasferimento effettivo degli interessati, nel territorio dello Stato membro in cui tale domanda è stata depositata.

La Corte dichiara, in secondo luogo, che **l'obbligo di garantire le condizioni minime di accoglienza del richiedente asilo si impone sin dalla presentazione della domanda di asilo e per tutta la durata del procedimento di determinazione dello Stato membro competente fino al trasferimento effettivo di detto richiedente da parte dello Stato autore della richiesta di presa in carico.**

Soltanto il trasferimento effettivo del richiedente asilo da parte dello Stato autore della richiesta di presa in carico mette fine al procedimento dinanzi a questo stesso Stato nonché alla sua responsabilità per l'onere finanziario derivante dalla concessione delle condizioni di accoglienza.

La Corte ricorda infine che le condizioni minime di accoglienza **possono essere ridotte o revocate nelle situazioni**, elencate dalla direttiva sopra citata, **in cui il richiedente asilo non rispetti il regime di accoglienza** stabilito dallo Stato membro interessato (ad esempio, qualora l'interessato non si rechi ai colloqui personali previsti ai fini dell'istruzione della domanda di asilo).

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » (☎ +32) 2 2964106

⁴ Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326, pag. 13).